

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 121/CSA

(2014/2015)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 094/CSA– RIUNIONE DEL 17 APRILE 2015**

1° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1. RICORSO DELL'A.C. PAVIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AREZZO/PAVIA DELL'8.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 17.3.2015)

La A.C. Pavia S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro pubblicata sul Com. Uff. n. 154 del 9.3.2015 con la quale, in riferimento alla gara tra Arezzo e A.C. Pavia S.r.l. dell'8.3.2015, ha respinto il reclamo proposto dalla società Pavia, confermando il risultato della gara acquisito in campo (Arezzo 1 - Pavia 1) con la seguente motivazione :

“letti gli atti ufficiali, il reclamo della società Pavia, nonché il supplemento di referto richiesto all'Arbitro della predetta gara, verificata la ritualità del gravame e la propria competenza, osserva

- che nel ricorso presentato dalla società Pavia si lamenta la mancata espulsione del calciatore n. 5 Carcione Imperio della società Arezzo, asseritamente raggiunto da due provvedimenti di ammonizione da parte dell'Arbitro, in contrasto con quanto da quest'ultimo riportato nel relativo referto di gara;

- che in base alle predette affermazioni, peraltro non suffragate da alcun elemento probatorio idoneo a contraddire la fede privilegiata degli atti ufficiali, quali i rapporti di gara, la ricorrente richiedeva a questo Giudice Sportivo di disporre la ripetizione della gara in oggetto verificato l'errore tecnico compiuto dall'Arbitro;

- che allo scopo di verificare la fondatezza dei motivi del ricorso è stato richiesto all'Arbitro un supplemento di rapporto, nel quale il Direttore di gara confermava di avere ammonito il calciatore Carcione Imperio n. 5 dell'Arezzo al 30' minuto del primo tempo di gara, mentre l'ammonizione comminata dallo stesso al 26' minuto del primo tempo di gara (che a parere della ricorrente era stata rivolta al medesimo calciatore Carcione Imperio) è stata invece rivolta al calciatore n. 2 Panariello Aniello della società Arezzo;

- tanto premesso, preso atto della conferma delle risultanze degli atti ufficiali e la mancanza di elementi probatori che possono validamente contraddire quanto contenuto nei rapporti arbitrali, delibera di respingere il reclamo...”.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riforma della decisione del Giudice Sportivo e, per l'effetto la ripetizione della gara Arezzo/Pavia, la ricorrente ha dedotto un unico motivo.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che la mancata espulsione del calciatore dell'Arezzo sarebbe stata frutto di un errore tecnico dell'Arbitro che non avrebbe tenuto conto della doppia

ammonizione comminata allo stesso. E tale circostanza sarebbe provata da rilievi fotografici, nonché dai dvd con immagini videoriprese che vengono allegati al ricorso.

Il ricorso va respinto in quanto, dal rapporto dell'arbitro e dal supplemento dello stesso, si evince che non è stata comminata una doppia ammonizione allo stesso calciatore. Inoltre, in applicazione dell'art. 35 comma 1/1.2, gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare quale mezzo di prova anche riprese televisive al solo fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati e non per finalità diverse (v. in questo senso decisione del 16.2.2012 di questa Corte pubblicata nel Com. Uff. n.181 del 2012).

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Pavia di Pavia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL VIRTUS ENTELLA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/VIRTUS ENTELLA DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 85 del 30.3.2015)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie B – decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 85 del 30.3.2015, ha inflitto alla società reclamante la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00.

Tale decisione è stata assunta *“a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa tre minuti”*

Avverso tale provvedimento la Virtus Entella S.r.l. ha proposto reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale, con atto del 3.4.2015, chiedendo *“l'annullamento della sanzione dell'ammenda in quanto non si ritiene responsabile dell'ingiustificato ritardo”*

La censura è parzialmente fondata.

All'esito della Camera di Consiglio svoltasi nella seduta del 17.4.2015 la Corte, dopo aver ascoltato l'arbitro, ha pronunciato la decisione di cui al dispositivo, avendo ritenuto incongruente la sanzione inflitta alla Virtus Entella srl, soltanto rispetto all'importo.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Virtus Entella S.r.l. di Chiavari (Genova) ridetermina la sanzione dell'ammenda in € 1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/VIRTUS ENTELLA DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 85 del 30.3.2015)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie B – decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 85 del 30.3.2015, ha inflitto alla società reclamante la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00.

Tale decisione è stata assunta *“a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa tre minuti”*

Avverso tale provvedimento la Virtus Lanciano 1924 S.r.l. ha proposto reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale, con atto del 7.4.2015, chiedendo *“ a) in via principale: annullare e/o revocare la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 inflitta in prime cure all'odierna istante; b) in via estremamente subordinata, ridurre congruamente e sensibilmente la sanzione di € 1.500,00 inflitta in primo grado alla Virtus Lanciano 1924 S.r.l.”.*

La censura è parzialmente fondata.

All'esito della Camera di Consiglio svoltasi nella seduta del 17.4.2015 la Corte, dopo aver ascoltato l'arbitro, ha pronunciato la decisione di cui al dispositivo, avendo ritenuto incongruente la sanzione inflitta alla Virtus Lanciano 1924 S.r.l., soltanto rispetto all'importo.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Virtus Lanciano 1924 di Lanciano (Chieti) ridetermina la sanzione dell'ammenda in € 1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL CALCIO COMO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LEBRAN FABIO SEGUIDO GARA CALCIO COMO/BASSANO VIRTUS DELL'1.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.179/DIV del 3.4.2015)

La Calcio Como S.r.l. ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 179 del 3.4.2015) all'esito della gara svoltasi tra Calcio Como/Bassano Virtus il giorno 1 aprile 2015, con la quale al calciatore Lebran Fabio è stata inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo poneva a fondamento della propria decisione il comportamento offensivo tenuto dal calciatore nei confronti dell'arbitro al termine della gara nonché l'espressione blasfema utilizzata dal medesimo nella stessa circostanza, così come emergeva dal rapporto del Commissario di campo nonché dalla comunicazione al Procuratore federale effettuata dal collaboratore della medesima Procura in data 1 aprile 2015.

A sostegno del proprio ricorso, la Calcio Como S.r.l. evidenziava, in primo luogo, l'inesistenza dell'espressione blasfema, non riferita nel referto arbitrale (al quale l'art. 35 C.G.S. attribuisce valore di fede privilegiata); presumibilmente, ad avviso della ricorrente società, l'espressione era stata pronunciata da altri calciatori presenti ai fatti.

In secondo luogo, rilevava la non offensività dell'espressione utilizzata ("incapace"), espressione che, seppur irrispettosa, non appariva, ad avviso della ricorrente, idonea a ledere la dignità ed il decoro del direttore di gara.

In ogni caso, rilevava che, conformemente a precedenti decisioni, le due espressioni (quella offensiva e quella blasfema) ove pure fossero state entrambe pronunciate, andrebbero valutate come unite dal vincolo della continuità, così da costituire un unicum fenomenologico e non due fatti separati, da sanzionare in misura minore rispetto alla somma delle due sanzioni.

Infine, in considerazione della tensione e della concitazione del momento in cui le espressioni erano state pronunciate (al termine della gara) e del luogo in cui erano avvenuti i fatti (negli spogliatoi, lontano dal pubblico), chiedeva una riduzione della sanzione ad una ovvero a due giornate di squalifica.

Il ricorso non merita accoglimento.

In primo luogo, ai sensi dell'art. 35, comma 1.3, limitatamente a determinati fatti (tra i quali sono compresi quelli concernenti l'uso di espressione blasfema), ove non visti dall'arbitro, il Procuratore fa pervenire al Giudice sportivo riservata segnalazione. Pertanto, la medesima norma consente, in tali casi, l'utilizzo di tale segnalazione come documento probatorio integrativo del referto arbitrale.

Nel caso di specie, la prova dell'utilizzo dell'espressione blasfema emerge sia dal rapporto del Commissario di campo sia dalla comunicazione al Procuratore federale effettuata dal collaboratore della medesima Procura in data 1 aprile 2015.

In secondo luogo, non vi è dubbio che l'espressione utilizzata, rafforzata dall'espressione blasfema che la accompagnava, risulti non solo irrispettosa bensì idonea a ledere la dignità ed il decoro del direttore di gara.

Infine, pur volendo valutare il rapporto di continuità tra le due espressioni utilizzate (quella offensiva e quella blasfema), conformemente al citato precedente giurisprudenziale (cfr. Com. Uff. n. 242/CGF del 25 marzo 2014), non può non rilevarsi la particolare offensività dell'espressione usata nella presente fattispecie ("incapace! Sei un incapace"), rivolta al solo direttore di gara, rispetto a quella utilizzata nel citato precedente che, seppure rivolta al solo assistente arbitrale, veniva riferita impersonalmente a tutti i soggetti intervenuti nella gestione della gara ("siete scandalosi").

Infine, la circostanza che i fatti siano avvenuti al termine della gara e, quindi, al di fuori della concitazione che caratterizza la stessa, costituisce una circostanza aggravante quanto meno equivalente alle asserite circostanze attenuanti.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Como S.r.l. di Como.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Luigi Caso, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l’assistenza dell’Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

5. RICORSO DEL BENEVENTO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PANE PASQUALE SEGUITO GARA LECCE/BENEVENTO DELL’1.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.179/DIV del 3.4.2015)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 179/DIV del 3.4.2015, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate di gara al calciatore Pane Pasquale.

Tale decisione è stata assunta perchè, al termine dell’incontro Lecce/Benevento disputato il 1.4.2015, il Pane, assumeva un comportamento violento nei confronti di un avversario.

Avverso tale provvedimento la Società Benevento Calcio S.p.A. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 7.4.2015, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 15.4.2015, inoltra formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Benevento Calcio S.p.A. di Benevento dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LARIBI KARIM SEGUITO GARA CARPI/BOLOGNA DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 88 del 3.4.2015)

Con decisione del 3.4.2015 e pubblicata con Com. Uff. n. 88, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, ha squalificato il calciatore Laribi Karim, tesserato per la società Bologna F.C. 1909 “per avere, al 40° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito volontariamente un calciatore avversario con una gomitata al collo”.

Avverso tale provvedimento la società Bologna ha proposto reclamo con atto del 15.4.2015, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato rilevando, in primo luogo, la ingiusta applicazione, da parte del Giudice di prime cure, dell’art 19 comma 4 lett. b), C.G.S., pur in assenza di conseguenze lesive nei confronti del calciatore avversario.

Le doglianze illustrate dalla società reclamante sono prive di fondamento e, pertanto, il proposto appello non può trovare accoglimento.

Ad avviso della C.S.A. la decisione del Giudice Sportivo deve ritenersi immune dai vizi denunciati dalla reclamante e, comunque, corretta sia in ordine alla qualificazione della condotta del

Laribi come violenta sia in ordine alla conseguente necessaria applicazione della sanzione minima di 3 giornate di squalifica previste dall'art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., che appare congrua in relazione ai fatti allo stesso ascritti.

È necessario rilevare, infine, che la natura violenta della condotta, nella sua configurazione essenziale, non è determinata dall'effetto provocato ma dal semplice compimento.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Bologna F.C. 1909 S.p.A. di Bologna.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELL'ATALANTA BERGAMASCA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MAURICIO PINILLA FERRERA SEGUITO GARA ATALANTA/TORINO DEL 4.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 193 del 7.4.2015)

Con ricorso indicato in epigrafe, la società Atalanta Bergamasca Calcio ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo che ha inflitto la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Mauricio Pinilla Ferrera per avere “al 47° del secondo tempo, colpito un calciatore avversario con un violento calcio alla gamba”.

Attraverso i motivi di doglianza, presentati nei modi e termini di regolamento, la società reclamante ha chiesto la riduzione della squalifica da tre a due giornate, con richiesta, ai sensi dell'art. 34 comma 5 C.G.S., di convocazione del Direttore di gara e supplemento di rapporto dello stesso.

A sostegno di tale richiesta, la ricorrente sostiene che dall'attenta disamina degli atti ufficiali di gara e dalla dinamica dell'azione, risulta che il gesto posto in essere dal Pinilla sia privo del carattere della violenza richiesto ai fini dell'applicazione della lettera b) dell'art. 19, comma 4, C.G.S., in quanto il calciatore, al contrario, ha posto in essere una condotta inidonea a cagionare qualsivoglia conseguenza lesiva all'avversario, secondo i canoni della condotta antisportiva.

La Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, rileva che le deduzioni difensive non possono trovare accoglimento.

L'episodio violento di cui si è reso autore il Pinilla risulta provato dal rapporto dell'arbitro, atto munito di fede probatoria privilegiata per cui non si rende necessaria l'audizione dello stesso.

Inoltre non appare rilevante ai fini della configurazione dell'illecito disciplinare, la circostanza che la condotta posta in essere dal calciatore non abbia procurato conseguenze fisiche.

È bene ribadire, difatti, che per condotta violenta non deve intendersi quella costituita solo da fatti produttori di lesioni personali, ma anche da atteggiamenti che pur non provocando lesioni, siano in grado di porre in pericolo l'integrità fisica della vittima.

Conseguentemente la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare congrua e proporzionata.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Atalanta Bergamasca Calcio di Ciserano (Bergamo).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DELL'A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SEGUITO GARA ROMA/NAPOLI DEL 4.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 193 del 7.4.2015)

La Società A.S. Roma S.p.A. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto dell'8.4.2015, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”, avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 193 del 7.4.2015.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 13.4.2015, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per

quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Roma S.p.A. di Roma dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DEL S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JESINA/ALMA JUVENTUS FANO DEL 2.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 120 dell'8.4.2015)

La S.S.D. Jesina Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 120 dell'8.4.2015 con la quale, in riferimento alla gara tra S.S.D. Jesina Calcio e Alma Juventus Fano 1906 S.r.l. del 2.4.2015, ha irrogato la ammenda di € 600,00 "per averi propri sostenitori acceso numerosi fumogeni nel proprio settore. Sanzione così determinata in considerazione della idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare danni all'integrità fisica dei presenti".

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere l'annullamento della sanzione ha proposto ricorso deducendo il fatto che i fumogeni erano stati accesi non per cagionare danni all'integrità fisica dei presenti ma solo per sugellare il gemellaggio tra le tifoserie.

Il ricorso appare in parte fondato in quanto il comportamento posto in essere dai tifosi della ricorrente non appare così grave da determinare la sanzione nella misura quantificata dal Giudice Sportivo. Infatti il lancio dei fumogeni è avvenuto limitatamente ad uno specifico settore del campo.

Il ricorso deve essere pertanto parzialmente accolto rideterminando l'ammenda in € 400,00.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Jesina Calcio di Jesi (Ancona) ridetermina la sanzione dell'ammenda in € 400,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

10. RICORSO DEL CALC. NICCOLINI DANIEL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CLODIENSE/BIANCOSCUDATI PADOVA DEL 2.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 120 dell'8.4.2015)

Il calciatore Niccolini Daniel ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 120 dell'8.4.2015) all'esito della gara Clodiense/Biancoscudati Padova del 2 aprile 2015, con la quale al medesimo è stata inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario a gioco fermo.

A sostegno del proprio ricorso, il calciatore asseriva l'eccessiva gravosità e severità della punizione comminata, da qualificare, a suo avviso, non già come violenta bensì meramente antisportiva e scorretta, anche in considerazione dell'assenza di lesioni a danno del giocatore avversario; conseguentemente, chiedeva di qualificare la condotta come posta in violazione dell'art. 19, comma 4, lett. a) - e non già lett. b) - del C.G.S. e, quindi, di ridurre la sanzione a due sole giornate di squalifica.

Il ricorso non merita accoglimento.

Non vi è dubbio che la qualificazione come violenta di una condotta prescinda dalle conseguenze lesive che ne possano essere derivate, essendo queste ultime utili tutt'al più ad integrare mere circostanze aggravanti.

Pertanto, la condotta posta in essere dal ricorrente, sostanziata in un'azione aggressiva (schiaffo) in danno di un calciatore avversario, deve essere qualificata come violenta, sebbene non abbia arrecato lesioni visibili all'altra parte.

La circostanza che la vicenda *de qua* sia avvenuta a gioco fermo rende la stessa non assimilabile a quelle di cui ai precedenti giurisprudenziali evocati dal ricorrente, relativi a fatti avvenuti durante le azioni di gioco (ad es. nell'atto di divincolarsi da un avversario).

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Niccolini Daniel.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 5 giugno 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio